



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

Decreto N. **711**

Vista la Legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 gennaio 2004, di nomina del Dott. Giovanni Giulio Novi nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO il Regolamento per il settore della Cantieristica Navale nel Porto di Genova approvato e reso esecutivo con decreto 2 agosto 2004, n. 1053;

Rilevata la necessità di adeguare il regolamento stesso alle specifiche esigenze del settore sia per quel che attiene alle intervenute evoluzioni del mercato e sia per una più puntuale verifica in ordine alle attività svolte dalle aziende a bordo di navi;

Tenuto conto che durante il periodo di applicazione del Regolamento è proseguito con i rappresentanti di Confindustria l'approfondimento delle tematiche in argomento e che sono state elaborate idonee modifiche che hanno trovato condivisione ed assenso anche dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali cui sono state preventivamente sottoposte;

Vista la Delibera del Comitato Portuale che nella seduta del 24 maggio 2007, Prot. n°48/7/2007 ha approvato il testo del nuovo Regolamento per il settore della Cantieristica Navale nel Porto di Genova;

Sentito il Segretario Generale;

DECRETA

E' approvato il nuovo Regolamento per il Settore della Cantieristica Navale nel Porto di Genova, di cui al testo allegato (all. 1), che è parte integrante del presente provvedimento.

Conseguentemente il Regolamento approvato con Decreto 2 agosto 2004, n. 1053 è abrogato.

DISPONE

La pubblicità del testo e la sua diffusione a mezzo degli uffici della Segreteria Generale.

Genova, li **11 GIU. 2007**

IL PRESIDENTE

Giovanni Giulio Novi

**REGOLAMENTO PER IL SETTORE DELLA CANTIERISTICA
NAVALE DEL PORTO DI GENOVA**

TITOLO I

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i lavori di costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione, demolizione e specialistici a bordo delle navi, navi da diporto di cui alla legge 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche, di galleggianti in genere nel porto di Genova con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

TITOLO II

IMPRESE

CAPO 1° - Licenze di impresa

Art. 2

Effettuazione dei lavori a bordo di navi

Nessuno può né direttamente né per interposta persona compiere lavori di costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione, demolizione e specialistici su navi mercantili e da diporto e galleggianti in genere senza essere provvisto di apposita licenza d'impresa, autorizzazione provvisoria di cui al successivo art. 18 o autorizzazione speciale di cui al successivo articolo 25 da rilasciarsi dall'Autorità Portuale di Genova (di seguito denominata Autorità Portuale).

Le Ditte munite di licenza sono iscritte in apposito elenco da tenersi aggiornato a cura dell'Autorità Portuale e da rendersi di pubblica ragione.

La licenza ha efficacia abilitante allo svolgimento dell'attività fino al termine del pertinente anno solare.

Art. 3

Procedure per il rilascio delle licenze

Per ottenere la licenza di cui al precedente articolo gli interessati devono presentare domanda in carta legale all'Autorità Portuale corredata dei dati e documentazioni di cui al successivo art. 7.

Il Presidente dell'Autorità Portuale provvede, tenuto anche conto dell'andamento complessivo del settore industriale del porto, al rilascio delle licenze con apposito decreto, sentita Confindustria Genova.

Il rilascio della licenza stessa è subordinata al pagamento di un canone annuale nella misura fissata dal successivo art. 11 nonché al pagamento di un canone di ammissione, all'atto della prima iscrizione, nella misura fissata dal successivo art. 12.

Art. 4

Obblighi delle imprese

Le imprese svolgenti lavori di cui all'art. 1, oltre che alle norme del presente Regolamento, sono soggette alle altre disposizioni comunque emanate dall'Autorità Portuale o da altra Autorità competente ed in particolare ai Regolamenti di sicurezza e dei servizi marittimi vigenti.

Sono altresì soggette ai disposti del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272.

Art. 5

Categorie

Agli effetti del rilascio delle licenze di cui all'art. 2 le imprese sono divise nelle seguenti categorie:

- Cat. A Imprese di costruzione navale: le imprese che eseguono nei propri stabilimenti, lavori di costruzione, trasformazione e/o di allestimento di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto. Le imprese di Categoria "A" possono eseguire anche i lavori propri delle altre categorie.

- Cat. B Imprese di riparazione navale: le imprese che, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di riparazione e manutenzione di navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

- Cat. C Imprese di demolizione: le imprese che effettuano, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, la demolizione di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

Cat. D Imprese di costruzione e riparazione di navi da diporto: le imprese che a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di costruzione, riparazione, trasformazione di navi da diporto, con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

Cat. E Imprese specialistiche: le imprese che a mezzo di proprie strutture effettuano lavori specialistici a bordo di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

Art. 6

Elementi di individuazione delle imprese

Ciascuna licenza di impresa resta individuata dai seguenti elementi:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale;
- c) officine di cui dispone l'impresa e loro localizzazione;
- d) ogni ulteriore indicazione, purché di carattere non riservato, ritenuta necessaria per le esigenze di applicazione del presente Regolamento.

Art. 7

Domande di iscrizione

Alle domande di cui all'art. 3 deve essere unita la documentazione di cui al presente articolo nonché quella attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8.

Le imprese che richiedono la licenza di cui al comma precedente devono produrre la documentazione attestante:

- a) Per le imprese individuali:
 - 1. iscrizione da almeno un anno alla C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività dell'impresa e contenente attestazione che la stessa non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale, nonché attestazione dell'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, legge n. 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i.
 - 2. cittadinanza italiana del titolare dell'impresa ovvero residenza italiana per i cittadini stranieri purché l'impresa abbia sede legale ed officina ubicate in territorio nazionale ovvero si tratti di cittadini appartenenti a Stati che concedono un trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.

b) Per le imprese costituite in forma societaria:

1. iscrizione da almeno un anno alla C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività dell'impresa e contenente attestazione che la stessa non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale, nonché attestazione dell'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, legge n. 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i.
2. atto costitutivo e statuto, depositati presso la Cancelleria Commerciale del competente Tribunale Civile, in copia autentica. Per le imprese costituite in forma cooperativistica, oltre alla documentazione sin qui indicata, iscrizione nel Registro Prefettizio delle Cooperative ovvero nello Schedario Generale delle Cooperative.

Le imprese costituite in forma individuale o societaria con sede legale in uno dei paesi aderenti alla Unione Europea devono produrre la documentazione equipollente a quella di cui ai commi precedenti.

I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché del comma 3 del presente articolo devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della domanda di iscrizione.

I certificati richiesti dal presente articolo possono essere prodotti tramite dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Presso il Servizio Atti Autoritativi e Demanio – Ufficio Licenze sono disponibili i modelli da utilizzarsi per la presentazione delle richieste dichiarazioni sostitutive.

L'Autorità Portuale si riserva di richiedere alle aziende interessate eventuali ulteriori elementi inerenti l'attività delle stesse.

Art. 8 **Requisiti per il rilascio della licenza**

Ai fini del rilascio della licenza le imprese interessate devono:

- fornire idonea documentazione comprovante che nei 24 mesi precedenti l'istanza l'attività prevalente dell'impresa è stata svolta nel porto di Genova ed è riferita alle attività disciplinate dal vigente Regolamento: può essere richiesta l'esibizione dei documenti contabili al riguardo rilevanti;
- fornire idonea documentazione comprovante di avere acquisito direttamente dall'armamento commesse di lavoro svolte nel porto di Genova in regime di autorizzazione provvisoria, di cui all'art. 18, che dovranno essere non meno di 6 nei 24 mesi precedenti la richiesta per un carico di lavoro il cui fatturato complessivo, concernente esclusivamente i lavori effettuati in regime di autorizzazione provvisoria, non risulti inferiore a € 200.000;

- dichiarare la disponibilità di un responsabile tecnico e di un responsabile della sicurezza garante della corretta applicazione di tutte le norme di cui alle leggi vigenti; una stessa persona fisica può riassumere i predetti ruoli;
- dichiarare la forza lavoro complessiva, suddivisa in dirigenti, quadri, impiegati ed operai, indicando la tipologia del rapporto di lavoro, comunicare il contratto collettivo di lavoro applicato, dimostrare il regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge, comprovati dagli ultimi cd. "DM 10" e "F 24", fornire le generalità del datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso sia stato nominato dai lavoratori medesimi;
- le dichiarazioni previste alle alinea n. 3 e 4 del presente articolo possono essere prodotte tramite dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Art. 9 Procedure di rinnovo delle licenze

Le aziende che intendono richiedere il rinnovo della licenza sono tenute a presentare istanza in carta legale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Nella domanda di rinnovo le aziende devono dichiarare quanto previsto dalle alinea n. 3 e 4 del precedente art. 8, nonché indicare la specifica dei lavori – nave e periodo - effettuati a bordo nel corso dell'anno precedente.

La licenza non sarà rinnovata qualora l'azienda risulti morosa o nei 12 mesi precedenti, abbia svolto attività autorizzate attinenti a commesse effettuate nel porto di Genova il cui fatturato risulti inferiore ad € 150.000,00 per le imprese con licenza di categoria A) B) C) e D) ed inferiore ad € 50.000,00 per le imprese con licenza di categoria E).

Quanto sopra salvo il caso in cui l'impresa dimostri l'esistenza di cause ad essa esterne che hanno impedito lo svolgimento delle attività anche tenuto conto dell'andamento generale della attività di riparazione navale.

Al fine della valutazione dell'attività si terrà conto anche delle lavorazioni svolte presso le officine purchè sia dimostrata la loro attinenza con il settore.

Può essere richiesta l'esibizione di documenti contabili al riguardo rilevanti.

L'Autorità Portuale provvede agli accertamenti necessari per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 10
Procedure di aggiornamento dati

L'Autorità Portuale provvede all'aggiornamento periodico dei dati riportati in ciascuna licenza, sulla base dell'informativa fornita dall'impresa medesima in ordine agli elementi di cui all'art. 6, ovvero su specifica istanza dell'impresa, ovvero in ogni altro caso in cui l'Autorità Portuale sia comunque venuta a conoscenza di variazioni intervenute in ordine agli elementi medesimi.

Art. 11
Canoni annuali

I canoni annuali dovuti dalle imprese autorizzate, anche in corso d'anno, sono stabiliti per l'anno 2007 nella seguente misura e soggette nei successivi esercizi ad adeguamento ISTAT sulla base degli indici comunicati annualmente dal Ministero dei Trasporti per l'aggiornamento dei valori dei canoni demaniali:

- Cat. A € 4.700,00=
- Cat. B € 1.800,00=
- Cat. C € 1.800,00=
- Cat. D € 1.800,00=
- Cat. E € 1.200,00=

Per i lavori di più categorie € 3.500,00= (ad esclusione della Cat. A).

Art. 12
Canoni di ammissione

Le imprese alle quali viene rilasciata per la prima volta la licenza, ovvero nel caso in cui nell'anno precedente alla richiesta non ne fossero titolari, sono tenute a versare all'Autorità Portuale, oltre al canone di cui al precedente art. 11, anche un canone di "ammissione" fissato per l'anno 2007 nella seguente misura e soggetto nei successivi esercizi ad adeguamento ISTAT sulla base degli indici comunicati annualmente dal Ministero dei Trasporti per l'aggiornamento dei valori dei canoni demaniali.

- Cat. A € 6.000,00=
- Cat. B € 2.500,00=
- Cat. C € 2.500,00=
- Cat. D € 2.500,00=
- Cat. E € 2.500,00=

Art. 13
Variazioni dei canoni
Finalizzazione degli introiti

Le variazioni dei valori dei canoni di cui agli articoli 11 e 12 precedenti sono disposti con motivato provvedimento del Presidente dell'Autorità Portuale.

Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 11,12 e 21 sono posti a copertura dei servizi quali vigilanza, illuminazione, smaltimento rifiuti, presidio sanitario e di primo soccorso, viabilità - e dei relativi oneri sostenuti dall'Autorità Portuale per il settore della cantieristica navale del porto.

Art. 14
Affidamento di lavori

Le imprese titolari di licenza, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici, sono obbligate, in particolare, ad osservare le disposizioni di cui all'art. 7, Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Autorità Portuale verifica l'osservanza di tali obblighi.

Art. 15
Concessioni demaniali

Non potranno essere rilasciate e/o rinnovate concessioni di beni demaniali entro l'ambito del comparto industriale, area di Levante, se il richiedente non abbia ottenuta la licenza di cui all'articolo 2, fatte salve le eventuali situazioni difformi in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fino alla loro scadenza.

In deroga a quanto sopra, l'Autorità Portuale ha la facoltà:

1. di assentire in concessione gli immobili demaniali della "Palazzina Servizi" sita in Via al Molo Cagni a imprese non munite di licenza di impresa che, tuttavia, svolgono attività connesse e/o correlate al settore delle riparazioni navali;
2. di rilasciare, per particolari situazioni logistiche o esigenze di pubblico interesse, concessioni demaniali ad imprese non munite di licenza di impresa, sentite Confindustria Genova e le Organizzazioni Sindacali che dovranno esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere in oggetto (facoltativo e non vincolante) l'Autorità Portuale può procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.

Potranno essere rilasciate o rinnovate autorizzazioni ex art. 45 bis Cod. Nav. nell'ambito di concessioni demaniali marittime assentite ad imprese titolari di licenza d'impresa. Per quanto concerne le autorizzazioni assentite a soggetti non munite di

licenza di impresa esse dovranno riferirsi a porzioni di superfici limitate e saranno soggette al pagamento dei canoni previsti dall'allegato 1, all'Accordo del 29 novembre 1996, per le imprese non munite di licenza di impresa. In ogni caso nei rapporti tra concessionario e subconcessionario non potranno essere previsti corrispettivi per l'uso dei beni demaniali superiori ai canoni fissati per i beni stessi dall'Autorità Portuale. Il concessionario è tenuto a produrre entro 30 giorni dall'avvenuta autorizzazione copia del contratto stipulato dalle parti per l'uso dei beni in subconcessione. Il mancato rispetto di tali disposizioni potrà comportare la decadenza della concessione.

Nel caso di revoca o di mancato rinnovo della licenza, l'Autorità Portuale ha la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione demaniale.

Art. 16 Pubblicità dell'elenco

L'elenco delle imprese in possesso di licenza, nonché i provvedimenti di revoca, sono pubblicati con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale.

Art. 17 Documentazione di iscrizione

Il possesso della licenza è comprovato mediante documento, rilasciato dall'Ufficio competente dell'Autorità Portuale a richiesta degli interessati, contenente l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 6 e dell'anno di riferimento.

CAPO 2° - Autorizzazioni provvisorie

Art. 18 Rilascio delle autorizzazioni

L'Autorità Portuale, previa richiesta e sentita Confindustria Genova, può accordare autorizzazioni provvisorie per l'esecuzione di lavori di bordo a richiedenti non titolari di licenza di impresa ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 19 Validità delle autorizzazioni provvisorie

L'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo precedente ha validità limitata alla durata dei lavori a bordo della nave per la quale è stata richiesta e, comunque, per la sola sosta nave. L'Autorità Portuale nel caso di traghetti in servizio di linea, previa richiesta e documentata istruttoria, può accordare autorizzazioni per più soste nave della durata massima di un mese.

Art. 20
Domande di autorizzazione provvisoria

Per ottenere l'autorizzazione provvisoria i richiedenti devono rivolgere istanza in carta legale all'Autorità Portuale e nel contempo:

- a) dichiarare di essere dotati di strutture ed attrezzature adeguate all'esercizio dei lavori di bordo per cui viene richiesta l'autorizzazione;
- b) essere iscritti da almeno un anno alla C.C.I.A.A. il certificato deve indicare la specifica attività dell'impresa;
- c) dichiarare la disponibilità di un responsabile tecnico e di un responsabile della sicurezza garante della corretta applicazione di tutte le norme di cui alle leggi vigenti. Una stessa persona fisica può riassumere i predetti ruoli;
- d) produrre copia del contratto d'appalto o dell'ordine riferiti ai lavori da effettuare a bordo;
- e) produrre copia del libro matricola relativo al personale impiegato nel lavoro oggetto della richiesta nonché, per il personale assunto nell'ultimo mese, comunicazione all'Ufficio Circostrizionale all'Impiego dell'avvenuta assunzione, indicando la tipologia del rapporto di lavoro, comunicare il contratto collettivo di lavoro applicato, dimostrare il regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge (comprovati dagli ultimi cd. "DM10" e "F24");
- f) presentare fotocopia dei documenti di identità per tutte le persone per le quali sono richiesti i permessi validi per l'accesso al porto.

I certificati richiesti dal presente articolo possono essere prodotti tramite dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Presso il Servizio Atti Autoritativi e Demanio – Ufficio Licenze, sono disponibili i modelli da utilizzarsi per la presentazione delle richieste dichiarazioni sostitutive.

Art. 21
Canone di autorizzazione

I richiedenti, all'atto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, sono tenuti al pagamento di un canone per ciascun mese, o frazione di esso, di durata dei lavori a bordo della nave per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, fissato per l'anno 2007 nella misura di € 300,00 e soggetto nei successivi esercizi ad adeguamento ISTAT sulla base degli indici comunicati annualmente dal Ministero dei Trasporti per l'aggiornamento dei valori dei canoni demaniali.

Art. 22
Documentazione di autorizzazione

Il possesso dell'autorizzazione provvisoria è comprovato mediante documento, rilasciato dall'Ufficio competente della Autorità Portuale, contenente l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 e del nominativo della nave per cui l'autorizzazione medesima è rilasciata. Le aziende titolari di autorizzazione provvisoria sono in ogni caso soggette alle disposizioni previste dai precedenti articoli 4 e 14.

Art. 23
Esclusioni

Nel caso di appalti affidati direttamente da aziende aventi licenza di cui all'art. 5, relativi alla categoria di appartenenza, ad aziende non autorizzate ai sensi del vigente Regolamento, non si applicano le disposizioni previste dal Capo 2° "Autorizzazioni provvisorie" (dall'art. 18 all'art. 22 incluso).

Tale esclusione può essere accordata, previa richiesta e documentata istruttoria, anche alle imprese che hanno eseguito lavori di allestimento di navi o che svolgono nel porto di Genova lavori in conto garanzia sulle stesse navi.

L'azienda appaltante si deve comunque attenere alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 fornendo altresì le documentazioni necessarie per gli accertamenti di competenza nonché per il rilascio dei cartellini di identificazione per tutti i lavoratori presenti a bordo che devono risultare iscritti nel libro matricola fornendo altresì, per il personale assunto nell'ultimo mese, comunicazione della avvenuta assunzione inviata all'Ufficio Circoscrizionale per l'Impiego e per i quali deve essere certificato il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge nonché dare comunicazione in ordine al contratto di lavoro applicato e alla tipologia del rapporto di lavoro.

Possono essere accolte le dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Il cartellino di identificazione per lavori a bordo è ritirato nel caso in cui l'impiego accertato non corrisponda ai contenuti della richiesta.

Art. 24
Revoca delle autorizzazioni provvisorie

Nel caso di accertate infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento l'Autorità Portuale può disporre in qualsiasi momento la revoca dell'autorizzazione provvisoria senza dar luogo ad alcuna indennità.

Art. 25
Autorizzazioni speciali

L'Autorità Portuale può inoltre concedere autorizzazioni per interventi specialistici a bordo, di breve durata e di ambito circoscritto, che in ogni caso non possono superare il limite di una giornata lavorativa con impiego di due addetti.

Il personale dedicato dovrà essere munito del previsto permesso personale valido per l'accesso al porto.

TITOLO III

Art. 26
Vigilanza e controllo

L'Autorità Portuale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e controllo delle attività svolte in porto e di tutela del pubblico Demanio, può sottoporre a verifica le imprese per il controllo della sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze, delle autorizzazioni provvisorie e delle autorizzazioni speciali, occorrendo anche attraverso verifiche documentali che potranno essere richieste alle imprese. Tali accertamenti vengono estesi anche nei confronti delle aziende appaltatrici autorizzate ad operare ai sensi del precedente art. 23.

Art. 27
Interventi urgenti

Per interventi necessari a garantire la sicurezza nave e/o nel caso di nave in partenza, le previste domande di autorizzazione possono essere trasmesse con i mezzi più rapidi anche dopo l'avviamento a bordo del personale interessato.

Art. 28
Sanzioni

Nel caso di accertata infrazione alle norme del presente Regolamento, il Presidente dell'Autorità Portuale può disporre, con motivato provvedimento, previa contestazione dei fatti, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.